

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARCI SEMESCIA APS"**

L'anno 2018, il giorno 12 febbraio 2018, alle ore 20,30, presso la nuova sede sociale di via Untoria 28 r, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) DICHIARAZIONE INDIRIZZO SEDE SOCIALE
- 2) MODIFICHE STATUTARIE
- 2) NOMINA NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
- 3) VARIE ED EVENTUALI



Sono presenti n. 11 associati.

Viene nominato Presidente dell'assemblea il sig. Roberto Pallavidino che accetta;
viene nominato Segretario dell'assemblea il sig. Marco Boero che accetta.

Ritenuto sussistente e valido il numero legale previsto in seconda convocazione, si apre la seduta con la lettura dell'ordine del giorno da Parte del Presidente.

Sul punto 1)

Il Presidente dichiara che la sede sociale viene indicata in Savona, alla via Untoria 28 r ; di tale indirizzo verrà fatta relativa comunicazione agli uffici competenti.

Sul punto 2)

Il Presidente fa notare che, ai sensi della riforma del terzo settore, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2017, tutte le associazioni devono adeguarsi a nuove norme in materia, modificando i propri statuti associativi. Per questi motivi il Presidente, recatosi presso il Comitato Territoriale ARCI di Savona per chiedere aiuto e consulenza sul tema, ha provveduto a modificare lo statuto del sodalizio applicando le novità normative richieste ai sensi del DLG.VO n. 117 del 2017 .

Egli passa quindi alla lettura integrale del nuovo testo così come adeguato e modificato.

Si richiede l'approvazione degli associati. L'assemblea dopo ampia discussione con chiarimenti e precisazioni approva all'unanimità.

Sul punto 3)

Il Presidente sottopone ai presenti l'esigenza di nominare un consiglio direttivo composto da almeno 5 persone così come previsto nel nuovo Statuto associativo. Si richiede ai presenti di candidarsi per la determinazione del nuovo Consiglio direttivo del Circolo.

Terminata la procedura delle candidature si passa alla votazione per alzata di mano.

Vengono nominati i seguenti sigg.ri :

Roberto Pallavidino, Dilrukshi Krishnasami, Marco Boero, Valter Casalone , Simonetta Pallavidino .

L'incarico di Presidente dell'associazione viene mantenuto, con voto unanime dei presenti, dal sig. Roberto Pallavidino Nato a Genova il 13/03/68, Residente in Albissola Marina (SV) via Stefano Grosso 28/3 C.F. PLLRRT68C13D969T . I nominati fanno rinvio ad una prossima riunione per la determinazione delle specifiche cariche all'interno del consiglio direttivo. Non Essendovi altro da deliberare si scioglie la seduta alle ore 23,20 .

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

STATUTO ARCI "SEMESCIA APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, infra indicato come C.T.S.) è costituita l'associazione culturale e di Promozione Sociale ARCI "Semescia APS", di seguito denominata Associazione, con sede legale in Savona via Untoria 28 r.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione ARCI, APS e rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

I) Lo scopo principale dell'associazione è quello di: promuovere associatività, mutualismo, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avverrà mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- attività turistiche di interesse sociale e culturale;

Più specificamente l'associazione si propone di: promuovere l'arte e divulgare le conoscenze e le opere di artisti locali, oltre a fornire motivi di incontro e discussione su tematiche artistiche e culturali.

Promuove altresì incontri aventi a tema: musica, canto, moda, danza, pittura, fotografia e animazione.

In generale le attività di cui all'articolo 5 del C.T.S. e tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, di formazione e informazione, e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

II) L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di associatività, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 3

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

Qualora l'associazione ne preveda l'utilizzo, provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che, in suo favore, svolgono la loro attività in modo non occasionale.

GLI ASSOCIATI

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso del genitore.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo di iscrizione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente

all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Associati abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, con conseguente delibera anche successiva al momento dell'accoglimento, purché ciò avvenga nei trenta giorni dalla richiesta, al nuovo Associato sarà consegnata la tessera sociale dell'associazione ARCI e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Associati.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

Articolo 6

L'associato ha diritto a:

- frequentare la sede dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati maggiorenni che siano iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

L'associato è tenuto a:

- rispettare lo statuto, le delibere degli organi associativi, eventuali regolamenti interni;
- versare alle scadenze stabilite le quote associativi decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del associato mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di associato si perde per:

decesso; scioglimento dell'associazione; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, delle deliberazioni degli organi associativi o di eventuali regolamenti;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- l'attendere in qualunque modo al buon andamento della vita dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; dalle quote e contributi degli associati; erogazioni liberali e lasciti diversi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio: spettacoli, feste, gite, cene associativi; fondo di riserva;

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S. Una proroga può essere prevista in casi di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni associativi e politiche. Sono organismi di direzione dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei associati tutti i associati che siano iscritti da almeno 60 giorni nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 29, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori ove nominato o almeno un quinto dei associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o a eventuali regolamenti proposte dal Consiglio

Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 29.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un associato eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni, ivi comprese quelle per l'elezione degli organi associativi, possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei associati presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale degli associati, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
a) elegge e revoca i componenti degli organi associativi; b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; d) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno in corso, nonché il programma generale delle attività sociali; e) approva la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento deliberati dal consiglio direttivo; f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; g) delibera sulle modificazioni dello statuto; h) delibera sull'assunzione di eventuali regolamenti interni; i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei associati, ed è composto da 5 membri eletti fra gli associati. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: egli ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede il Consiglio; può presiedere anche l'Assemblea degli associati
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; in caso di sue dimissioni deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Ha il compito di curare la trasparenza dell'attività amministrativa e contabile dell'associazione, anche al fine di osservare la normativa vigente in materia. Egli dovrà tenere aggiornati ed in ordine i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 DLG. n.117/2017.
Dovrà inoltre conservare e tenere aggiornata tutta la documentazione necessaria, ivi compresa la formulazione delle convocazioni assembleari e le comunicazioni di iniziative da proporsi agli associati con

affissione presso i locali sociali. Dovrà conservare con cura eventuali scontrini, ricevute e fatture d'acquisto, bolle d'accompagnamento, nonché eventuali ricevute emesse dal sodalizio nei confronti di prestazioni o servizi resi agli associati ARCI nell'ambito delle finalità istituzionali.

Dovrà curare la gestione del conto corrente bancario intestato all'associazione, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del quale potrà avere la delega.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 26 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; predisporre eventuali regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; deliberare circa l'ammissione degli associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati; sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associativi; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 21.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall'associato risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti totali; superata tale soglia, il Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario deve convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 27

Qualora si rendesse opportuno ai sensi dell'art. 30 comma del CTS l'assemblea degli associati potrà nominare un organismo di controllo denominato Collegio dei Sindaci revisori

I) esso è formato da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'associazione.

II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici argomenti.

Articolo 28

Salvo quanto previsto dall'articolo 27, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento

Articolo 29

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti all'associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Per gli effetti dell'art. 2 del presente statuto, l'eventuale adesione ad altra rete associativa dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati con conseguente comunicazione al Comitato Territoriale ARCI di Savona, al Registro unico nazionale del Terzo settore con relative modifiche dello Statuto associativo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza degli associati partecipanti con diritto di voto, a norma del C.T.S. del Codice Civile e delle leggi vigenti.



3 631 21/03/2018

200,00

TLQ18L000631000CC

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TLQ

DELLE ENTRATE



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA CARIGE S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DELLO DI PAGAMENTO: E, IMPOSTE, SANZIONI DELLE ENTRATE

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: SEMESCIA UPS

SESSO (M o F): [] PROV. [] CODICE FISCALE: 9210418310099

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: PALAUDDINO

SESSO (M o F): [] PROV. [] CODICE FISCALE: 011481701001001

DATI DEL VERSAMENTO

UFFICIO O ENTE: TLR sub codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*): [] 8. CONTENZIOSO: [] 9. CAUSALE: EIP

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO: 100T

12. DESCRIZIONE (*): STATUTO

13. IMPORTO: 900,00

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTO/100


ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB / SPORTELLO
19	03	2018	06175	10600

BANCA CARIGE S.p.A.

19 MAR 2018

Timbro e Firma della dipendenza



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92104830093	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMESCIA
--

TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA UNTORIA 28R

C.A.P. 17100	COMUNE SAVONA	PROV. SV
-----------------	------------------	-------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE PLLRRT68C13D969T	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE PALLAVIDINO ROBERTO
--

DATA 18/04/2018

IL FUNZIONARIO



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT SAVONA

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.